

Relazione illustrativa

Il disegno di legge finanziaria per il 2009 si inserisce nell'ambito degli indirizzi posti con le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, tenuto conto, altresì, dei nuovi elementi recati dalla relativa Nota di aggiornamento.

In tal senso, la strategia proposta dal Governo che ha previsto l'adozione di un piano organico di stabilizzazione della finanza pubblica per il prossimo triennio si concentra, prevalentemente, su interventi di contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria. Per quest'ultima, infatti, la riduzione prevista nel documento programmatico è sostanzialmente confermata nella relativa nota di aggiornamento.

L'anno 2009 segna un importante punto di svolta nell'ambito del procedimento di formazione della manovra annuale di finanza pubblica, sotto due differenti profili.

In primo luogo, si registra l'anticipazione temporale dell'adozione delle misure tese al miglioramento dei conti pubblici ed al perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo. Questi, infatti, sono stati adottati con le disposizioni previste dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In secondo luogo, è stato introdotto per la prima volta il principio della triennialità della manovra di finanza pubblica, conferendo al processo di bilancio natura più propriamente programmatica, e non semplicemente previsionale. Pertanto, la programmazione di bilancio non sarà più riferita ad un solo anno, come avveniva in passato, ma dovrà essere predisposta rispetto al triennio di riferimento. Ciò conferirà maggiore certezza alla pianificazione delle risorse e alla programmazione delle attività di ciascuna Amministrazione, che potrà così conoscere con congruo anticipo le risorse disponibili per ciascuna Missione e per i sottostanti Programmi di propria pertinenza. Missioni e Programmi costituiscono, a partire dal 2008, le nuove unità contabili del bilancio decisionale, che, in tal modo, risulta essere maggiormente idoneo ad esprimere le finalità della spesa pubblica e le connesse priorità politiche e strategiche perseguite dal decisore. Naturalmente, la predetta riclassificazione tiene conto degli effetti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delle Amministrazioni centrali, disegnato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

Le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria si collocano nel quadro finanziario programmatico perseguito con il richiamato decreto legge 112, che prevede un sostanziale pareggio a partire dal 2011. Tale quadro è stato confermato con la citata nota di aggiornamento anche se in termini nominali gli obiettivi sono stati rivisti lievemente al rialzo per effetto sia del più sfavorevole quadro macroeconomico che dell'aumento della spesa per interessi, nel periodo 2009-2011, derivante dalla turbolenza dei mercati finanziari.

Pertanto, il disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 non innova sostanzialmente il quadro normativo vigente. Esso, quindi, presenta un contenuto snello e, peraltro, strettamente attinente a quello previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. Sono, pertanto, escluse tutte le disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

In particolare, il disegno di legge, oltre a fissare i limiti in termini di saldo netto da finanziare e ricorso al mercato, per l'anno 2009 e il triennio 2009-2011, contiene solo alcune disposizioni essenziali riguardanti proroghe fiscali in particolari settori dell'economia (agricoltura ed autotrasporto), interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonché agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui sopra trovano copertura nell'ambito delle risorse già appostate con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge (in particolare C ed F), si rappresenta in primo luogo che i relativi stanziamenti a legislazione vigente, scontano sia le riduzioni lineari della tabella C disposte da specifiche disposizioni contenute nei decreti legge 27 maggio 2008, n. 93, 25 giugno 2008, n. 112 e 28 agosto 2008, n. 134, sia le riduzioni previste ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 10, del medesimo decreto-legge n. 112 (rispettivamente in relazione ai tagli delle missioni di spesa ed alla decurtazione delle quote rese indisponibili ai sensi del comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Peraltro, le limitate modifiche alla legislazione vigente apportate con le tabelle suddette si riferiscono a maggiori occorrenze di natura obbligatoria dell'Amministrazione, riconosciute per legge o correlate ad impegni assunti in sede internazionale, che non determinano effetti sotto il profilo dei saldi di finanza pubblica, essendo tali partite correlate a voci di spesa già incluse nei tendenziali di spesa.

Nelle tabelle del disegno di legge finanziaria sono altresì ricompresi gli effetti derivanti dalle rimodulazioni operate dalle amministrazioni, a seguito dell'ampliamento, previsto dal comma 3 del citato articolo 60, delle potenzialità della legge di bilancio nel modificare le dotazioni finanziarie di programmi all'interno delle singole missioni. Le autorizzazioni legislative, nei termini riportati nelle predette tabelle a seguito delle rimodulazioni, restano esposte in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio.

Le disposizioni del presente disegno di legge vengono qui di seguito analizzate.

I commi da 1 a 21 dell'articolo 2 recano disposizioni di carattere fiscale.

In particolare, il comma 1, dispone a favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, nonché delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, la proroga dell'applicazione dell'aliquota Irap dell'1,9 per cento per l'anno d'imposta 2008 e per i successivi.

La norma che ha previsto l'applicazione di aliquote agevolate dell'Irap ai settori dell'agricoltura e della pesca, è contenuta, anche se in via transitoria, nello stesso provvedimento che ha istituito l'imposta (articolo 45, comma 1, del d.lgs. n. 446/97), allo scopo di agevolare con un carico fiscale inferiore rispetto a quello gravante sugli altri, un particolare settore economico che, presentando difficoltà strutturali riconosciute anche nell'ambito della politica agricola dell'unione europea, richiede anche a livello degli stati membri interventi che coadiuvino tale politica.

A partire dal 1998, anno di introduzione dell'Irap nell'ordinamento tributario, annualmente sono stati emanati provvedimenti che hanno previsto la proroga transitoria di tale regime agevolativo, con l'applicazione di un'aliquota più bassa.

Con la presente disposizione è prevista l'applicazione "a regime" dell'aliquota agevolata ai medesimi settori, al fine di evitare di ricorrere annualmente a provvedimenti di proroga.

Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, l'articolo 2, comma 2, del d.d.l. stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2009, l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, e l'estensione nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

La norma stabilizza a regime l'applicazione dei suddetti benefici, disposti, fino ad oggi, annualmente attraverso vari provvedimenti di proroga - da ultimo con l'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

Il comma 3 dello stesso articolo 2, stabilisce l'applicazione anche per l'anno 2009 delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, già precedentemente estese all'anno 2008 dall'articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008). La norma prevede, in particolare, che le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di determinati veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.

Con il comma 4 viene prevista la proroga, al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, dell'agevolazione contenuta nell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005. Per il periodo di imposta 2008, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Il comma 5 ripropone per l'anno 2009 la detrazione ai fini dell'IRPEF introdotta - limitatamente al periodo d'imposta 2008 - dall'articolo 1, comma 207 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008). La detrazione in argomento spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'auto-aggiornamento e per la formazione dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un importo non superiore a 500 euro annui.

Il comma 6 dispone la proroga della detrazione, ai fini dell'IRPEF, spettante nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli asili medesimi. La detrazione in argomento è stata introdotta, limitatamente al periodo d'imposta 2005, dall'articolo 1, comma 335 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) e successivamente prorogata fino al periodo d'imposta 2007. La proroga è disposta con riferimento alle spese sostenute a partire dall'anno 2008.

Il comma 7 dispone la proroga - per l'anno 2009 - della detrazione ai fini dell'IRPEF introdotta, limitatamente al periodo d'imposta 2008, dall'articolo 1, comma 309 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008). La detrazione in argomento spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, per un importo non superiore a 250 euro annui.

Con la disposizione di cui al comma 8 si intende prorogare al 31 dicembre 2009 le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto di terreni finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina; tali agevolazioni consistono nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro. Resta dovuta nella misura ordinaria (1%) l'imposta catastale.

Con la disposizione di cui al comma 9 si intende differire al 31 dicembre 2009 l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio del 1968.

Con la disposizione di cui al comma 10 si dispone per l'anno 2009, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, rinnovando, così, quanto già previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Le disposizioni agevolative da ultimo richiamate erano state prorogate al 31 dicembre 2008 dall'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il termine del 31 dicembre 2008 era poi stato modificato dall'articolo 5, comma 10, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che lo aveva fissato al 30 giugno 2008.

La disposizione del comma 11 mira a rendere strutturale, a partire dall'anno 2009, l'agevolazione concernente la riduzione della accisa sul gas naturale per gli usi industriali. Occorre rammentare, in particolare, che il gas naturale è sottoposto ad accisa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 (testo unico delle accise). Ai consumi del medesimo prodotto energetico sono attribuite aliquote di accisa distinte in relazione all'impiego e, in particolare, ai c.d. usi industriali è attribuita una più favorevole aliquota di accisa rispetto a quella prevista per gli usi civili (cottura, cibi, riscaldamento individuale, etc).

L'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, aveva disposto, per l'anno 2001, la riduzione del 40 per cento della citata aliquota di accisa per gli usi industriali in favore dei soggetti 'grandi consumatori' che registrano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (termoelettrici esclusi). Tale disposizione era stata prorogata da vari provvedimenti a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008, dall'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, aveva aumentato (rispettivamente di 50 lire per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di GPL), in via temporanea, le riduzioni di costo stabilite dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate unitamente alla regione Sardegna).

Tali aumenti delle riduzioni di costo sono stati, successivamente, più volte prorogati da disposizioni normative a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008, dall'articolo 38, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La disposizione in illustrazione mira a rendere strutturale, a partire dall'anno 2009, i citati aumenti delle riduzioni di costo, sul gasolio e sul GPL, sopra descritte. Inoltre, occorre rammentare che l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 356 del 2001, aveva aumentato, temporaneamente, il credito di imposta previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della citata legge n. 448/1998 (nella misura di 30 lire di credito per ogni chilowattora di calore fornito). Tale incremento è stato oggetto di ulteriori proroghe, l'ultima delle quali disposta dal comma 240

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha prorogato l'agevolazione in parola fino al 31 dicembre 2008.

La norma del comma 12 mira a rendere strutturale, a decorrere dall'anno 2009, anche tale incremento della misura del credito di imposta sopra descritto.

Il comma 13 mira a prorogare, anche per l'anno 2009, l'estensione della agevolazione prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (riduzioni di costo di 50 lire per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di GPL impiegati per riscaldamento in comuni non metanizzati ricadenti zone climaticamente svantaggiate) alle frazioni di Comuni, ricadenti nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate. La norma in illustrazione risulta compatibile con il diritto comunitario in materia di accisa armonizzata in virtù di quanto disposto dalla decisione del Consiglio del 7 aprile 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n° L127 del 19 aprile 2008 e, in particolare, ai sensi di quanto indicato ai considerando n. 12 e 5 della medesima decisione che prevedono tra l'altro, rispettivamente, che l'Italia possa applicare le riduzioni in parola sul gasolio e sul gpl senza soluzione di continuità rispetto alla situazione esistente anteriormente al 1° gennaio 2007 e che l'agevolazione in questione possa essere applicata nei territori comunali non raggiunti dalla rete di distribuzione del gas naturale (che ridurrebbe considerevolmente i costi di riscaldamento) fino a quando la stessa rete di distribuzione non sia stata ultimata nell'ambito del medesimo territorio.

L'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha stabilito, per l'anno 2004 l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra. Tale favorevole trattamento è stato prorogato da vari provvedimenti a carattere temporaneo e da ultimo, per l'anno 2008, dall'articolo 1, comma 175, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con il comma 14, si proroga anche per l'anno 2009 il suddetto trattamento fiscale di esenzione. La disposizione, inoltre, mira ad esentare dall'accisa, per l'anno 2009, gli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre. Occorre evidenziare che tali oli vegetali, impiegati nella generalità dei lavori agricoli, sarebbero strutturalmente esenti dall'accisa ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504. Tale esenzione, però, risulta subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'esecutivo comunitario (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2007), ad oggi non ancora intervenuta. La norma tende quindi ad equiparare fiscalmente, nelle more dell'autorizzazione suddetta, gli oli vegetali al gasolio impiegati per fini energetici nelle serre.

Il comma 15 interviene nei commi 17 e 18 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno disposto la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010:

- della detrazione ai fini dell'Irpef spettante nella misura del 36:
 - delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 - agli acquirenti o agli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto.

Le agevolazioni in argomento spettano anche con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell'anno 2011. La detrazione spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l'alienazione o assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2012.

La lettera a) del comma 17 dell'articolo 2 stabilisce che nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro viene rideterminata l'ammontare dell'indennità percepita nell'anno 2009 che non concorrono alla formazione del reddito imponibile di cui all'articolo 51, comma 5, del Tuir. Trattasi delle indennità erogate ai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate

all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate comunque nell'anno 2009. Ai fini della deducibilità resta fermo il rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel suddetto comma 5 dell'art. 51 del Tuir.

La lettera b) del medesimo comma 17, inoltre, proroga per il periodo di imposta 2009 l'agevolazione contenuta nell'articolo 83, comma 24, lett. b), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che innalza l'importo della deduzione forfetaria, recata dall'articolo 95, comma 4, del Tuir per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, da euro 59,65 ad euro 95,80, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. La disposizione attua, quindi, un sostanziale allineamento, anche per il periodo di imposta 2009, dell'ammontare di tale deduzione relativa alle trasferte dei dipendenti nel territorio nazionale con l'importo dell'analoga deduzione già prevista, dal citato comma 4 dell'art. 95, nel caso di trasferte all'estero.

Il comma 18, primo periodo, stabilisce che nei limiti di spesa fissati in 30 milioni di euro, è fissata la percentuale da applicare alle somme percepite nel 2009 da parte dei prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n. 66/2003 effettuate nel medesimo anno che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La suddetta agevolazione risulta compatibile con quella prevista dall'articolo 2 del decreto legge n. 93/2008, nel rispetto delle condizioni previste dalle stesse.

Il comma 19 proroga per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, l'agevolazione, introdotta dall'art. 83-bis, comma 26 del d.l. 112/2008, a favore del settore dell'autotrasporto, sotto forma di credito d'imposta corrispondente ad una quota dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il medesimo anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di trasporto merci.

La misura del credito di imposta è determinata in modo che per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le misure delle percentuali e degli ammontari delle misure agevolative previste dai citati commi 17, 18 e 19, saranno determinate, secondo quanto previsto dal comma 20 del medesimo articolo 2, con appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto del numero dei beneficiari e dei rispettivi limiti di spesa.

Le disposizioni recate dai **commi 22, 23 e 24** definiscono per l'anno 2009 a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la somma di 750,95 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) del richiamato articolo 37 come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico; la somma di 185,55 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota di cui all'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le disposizioni, contenute ai **commi 25 e 26**, sono finalizzate al riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, in conseguenza agli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007), i quali hanno determinato l'incremento delle aliquote contributive di finanziamento delle gestioni previdenziali

dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un incremento del gettito contributivo dell'ordine di circa 4.100 milioni di euro nel 2007, crescente fino a circa 4.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

In conseguenza dei predetti incrementi contributivi, le disposizioni contenute al comma 25 dell'articolo 2 prevedono un riordino dei trasferimenti per prestazioni previdenziali (nulla innovando quindi per quanto concerne il finanziamento delle prestazioni assistenziali), stabilendo, in particolare, che non sono a carico della gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno presso l'INPS (GIAS) gli oneri relativi alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (incremento assegni al nucleo familiare);
- b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (incremento indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti interi);
- c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (revisione requisiti di accesso al pensionamento anticipato);
- d) articolo 1, commi 25, 26 e 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (incremento indennità di disoccupazione, non agricola, a requisiti interi e a requisiti ridotti, nonché miglioramento dell'indicizzazione del meccanismo dei c.d. "tetti");
- e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (soppressione contributo aggiuntivo sulle ore di straordinario alla gestione prestazioni temporanee);
- f) articolo 1, comma 200 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (incremento assegni al nucleo familiare);
- g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (abolizione divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi di lavoro).

Il comma 26 si inserisce nell'ambito del predetto riordino dei trasferimenti all'INPS, stabilendo che una quota dei minori trasferimenti di cui al comma 25 è utilizzata ai fini dell'incremento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alla Gestione degli invalidi civili, per un importo complessivo di 1.576 milioni di euro per l'anno 2007, 2.146 milioni per l'anno 2008 e 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2009.

I **commi 27 e 28** stabiliscono, per il biennio contrattuale 2008-2009, le risorse per il personale statale previste dall'articolo 3, commi 143 e 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'indennità di vacanza contrattuale sono maggiorate, a decorrere dall'anno 2009, al fine di riconoscere incrementi retributivi complessivi pari al 3,2% annuo (TIP 2008-2009: 1,7% + 1,5%).

Per l'anno 2008 restano ferme le risorse paramtrate alla corresponsione dell'IVC.

Per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa, il cui trattamento economico è adeguato annualmente sulla base di indici definiti dall'ISTAT in correlazione agli incrementi retributivi percepiti dal restante P.I. nell'anno immediatamente precedente, si è tenuto conto di valori incrementali superiori.

Le risorse di cui al comma 27 si riferiscono al personale dipendente dalle Amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva gestita dall'A.Ra.N.

Le risorse di cui al comma 28 sono definite per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali.

Sono specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto.

Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio.

Il **comma 29** precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2009, per la copertura degli oneri recati dai commi 27 e 28 precedenti, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.

Il **comma 30** conferma, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27.

Il **comma 32** indica i criteri di priorità ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare prevede che tali compensi vanno erogati in base alla qualità, alla produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

La disposizione contenuta al **comma 33** è rivolta a consentire l'integrazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa al fine di parzialmente compensare le riduzioni apportate sulle stesse ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare viene prevista la possibilità di destinare, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una percentuale delle risorse derivanti da eventuali risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già considerati al fine del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 34** prevede, altresì, la possibilità di destinare alla contrattazione integrativa, con le modalità di cui al comma 33, una quota parte di risorse derivanti da processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'Amministrazione, attivati ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Resta fermo che la predetta quota deve risultare aggiuntiva rispetto ai risparmi già considerati da specifiche disposizioni ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 35** al primo periodo stabilisce che dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale delle amministrazioni pubbliche così come definite agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il secondo periodo prevede che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le somme previste per i benefici possono essere erogate anche mediante atti unilaterali salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali.

Il terzo periodo specifica che l'importo da erogare non può superare il 90% del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni del biennio di riferimento e che è applicato alla voce stipendio.

Il quarto periodo prevede l'erogazione in ogni caso dal mese di aprile dell'indennità di vacanza contrattuale.

Il quinto periodo stabilisce che, per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, la disposizione si applica in relazione alle risorse previste e con riferimento al solo anno 2009, mantenendo ferma l'erogazione per l'anno 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale.

Il sesto periodo precisa che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art.48, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

In ossequio al disposto del comma 1, dell'art. 11 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B, che riportano le risorse accantonate per i provvedimenti in corso. Non sono previsti accantonamenti di risorse per nuove finalizzazioni.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per assicurare la ratifica di un accordo internazionale e per l'adozione del provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è diretto ad assicurare la copertura degli oneri per il provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733), per il disegno di legge inerente disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e per la ratifica di accordi internazionali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato alla copertura di provvedimenti relativi alla ratifica di accordi internazionali ed all'adozione del provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è formato dal complesso delle risorse dirette a coprire oneri relativi a ratifica di convenzioni e di accordi internazionali e per l'adozione del provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per assicurare la ratifica di un accordo internazionale e per l'adozione del provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate a coprire provvedimenti relativi a ratifica di accordi internazionali, a norme per la modifica ed integrazione al Decreto Leg.vo n. 30 del 2007 relativo all'attuazione della Direttiva 2004/38/CE/ in materia di diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolazione nei territori degli Stati membri e per l'adozione del provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è diretto ad assicurare le risorse per la ratifica di un accordo internazionale e per l'adozione del provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento comprende le risorse per assicurare la ratifica di un accordo internazionale e per l'adozione del provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento è finalizzato alla copertura del provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è diretto ad assicurare la copertura degli oneri per il provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura del provvedimento concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733).